

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE, PER LA RIFORMA COMPLESSIVA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DELLA DISCIPLINA SU ELEGGIBILITA' E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI NONCHE' DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

[ESTRATTO]

...*Omissis*...

Capo III

Delega al Governo in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo

ART.18

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, al Consiglio di presidenza della Corte dei conti e al Consiglio della magistratura militare per l'espressione del parere da rendere entro quarantacinque giorni. I medesimi schemi sono contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

ART.19

(Assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 18, i decreti legislativi recanti modifiche alle disposizioni dirette a regolare l'accesso dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle cariche elettive e di governo e il loro ricollocamento in ruolo alla cessazione dalla carica, nonché dirette a disciplinare gli incarichi apicali dei magistrati ordinari e ~~speciali~~ presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, e presso le giunte regionali, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - estendere il regime di ineleggibilità dei magistrati di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle ulteriori cariche elettive di cui alla

lettera *b*), anche introducendo modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, prevedendo l'aumento da sei mesi a due anni del periodo considerato ai fini della eleggibilità di cui al predetto articolo 8;

- precludere il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato che abbia ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti; stabilire conseguentemente che, alla scadenza o alla cessazione del mandato, il magistrato è collocato nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione conservando il suo trattamento economico;
- prevedere che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti ad una delle cariche elettive di cui alla lettera *b*), successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possano essere ricollocati in ruolo con assegnazione ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura o in una regione limitrofa, ovvero non possano essere ricollocati in ruolo con assegnazione ad un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; prevedere altresì che il ricollocamento in ruolo ai sensi della presente lettera sia disposto con divieto di esercizio delle funzioni monocratiche penali e con divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi; stabilire che i limiti e i divieti di cui alla presente lettera abbiano una durata non inferiore a cinque anni; i medesimi principi si applicano ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali, tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali o, nell'impossibilità di adattamento, anche in deroga;
- prevedere un regime di aspettativa obbligatoria senza assegni per il magistrato ordinario o speciale che ricopra cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui alla lettera *b*), con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con meno di 5.000 abitanti; alla scadenza del mandato, il magistrato è ricollocato in ruolo in ufficio appartenente a distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a cinque; i medesimi principi si applicano ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali, tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali;
- prevedere che i magistrati ordinari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi apicali, inclusi quelli di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso le giunte regionali, non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi per un periodo di anni due decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico.

TITOLO II

Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e costituzione di dotazioni flessibili di magistrati

Capo I

Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

ART.20

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola "sedici" è sostituita dalla seguente: "venti" e la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "dieci".

ART.21

(Modifiche concernenti la composizione delle commissioni)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Delle Commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare eletti a norma dell'articolo 4, quarto comma."

ART.22

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole "di quattro" sono sostituite dalla seguente: "sei";
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.";
- c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "I componenti supplenti sono: due componenti eletti dal parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.";
- d) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "La sezione delibera mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono formati dal presidente della sezione. I collegi sono presieduti dal componente eletto dal Parlamento."

ART.23

(Modifiche sulla validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola "dieci" è sostituita dalla seguente: "quattordici" e la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette".

ART.24

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente: "I componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano la carica di parlamentare nazionale od europeo, o non l'abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, non siano componenti del Governo o non lo siano stati nei cinque anni precedenti, non ricoprano la carica di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o non l'abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, non siano Presidenti o assessori nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di

Trento e Bolzano, non ricoprono o non abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di sindaco in Comuni con più di centomila abitanti”.

ART.25

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART.23

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi.
2. Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
3. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori prossimo ad un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.
5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.
6. Il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio uninominale.
7. Nel primo turno di votazione, in ciascun collegio, l'elettore esprime fino a tre preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore ne esprime più di una, le stesse non possono essere del medesimo genere.
8. I magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel proprio collegio. La candidatura è corredata della firma di dieci magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Le firme delle candidature e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato.
9. Viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto nel collegio la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al precedente periodo, il secondo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio; ai fini del computo della predetta maggioranza, ai voti espressi nel primo turno di votazione per i candidati indicati al secondo posto sulla scheda si applica un coefficiente pari a 0,80; a quelli indicati al terzo posto si applica un coefficiente pari a 0,70. Nel collegio di cui al comma 2 è eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ovvero il maggior numero di voti computati a norma del secondo periodo. Un ulteriore componente del medesimo collegio è eletto mediante ballottaggio, da indire il secondo giorno successivo, tra il secondo e il terzo classificato [oppure: sono eletti al primo turno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti].».

ART.26

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità;»;

b) alla lettera d), dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

ART.27

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART.25

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature).

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. L'ufficio elettorale centrale svolge le sue funzioni in relazione ad entrambe le fasi del procedimento elettorale.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le candidature devono essere presentate mediante deposito presso l'ufficio elettorale centrale di apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni, unitamente alle firme dei presentatori di cui all'articolo 23, comma 8. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia. I magistrati presentatori non possono sostenere più di una candidatura, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

5. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dall'articolo 23, comma 8, esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle relative a magistrati ineleggibili. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.

6. Gli elenchi dei candidati, distinti per singolo collegio, sono immediatamente pubblicati sul notiziario del Consiglio superiore e inviati, almeno sette giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e affissi, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

7. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

8. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

9. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

10. I magistrati collocati fuori ruolo votano presso il seggio del Tribunale di Roma.

11. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché il Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.».

ART.28

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART.26.

(Votazioni).

1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto per un numero massimo di tre magistrati.

3. Sono bianche le schede prive di voto.

4. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

5. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui viene espresso il voto, nonché il voto espresso in eccedenza rispetto al numero massimo.

6. È altresì nullo il voto in favore di un magistrato espresso in difformità dall'articolo 23, comma 7, secondo periodo, limitatamente al voto espresso in eccedenza per il genere più rappresentato indicato per ultimo sulla scheda.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 7, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.».

ART.29

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART.27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti).

1. Per ciascun turno di votazione, la commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio. Determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun

candidato ai fini della determinazione delle maggioranze di cui all'articolo 23, comma 9.

2. Sono dichiarati eletti in ciascun collegio i candidati che hanno ottenuto, al primo turno di votazione, la maggioranza assoluta dei voti. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, è dichiarato eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti ovvero la maggioranza di cui all'articolo 23, comma 9, terzo periodo.

3. Quando si procede al ballottaggio è dichiarato eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

4. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano di età.

5. Lo svolgimento dei compiti e funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza dei componenti eletti in numero non inferiore a ventidue, dei quali quindici eletti dai magistrati e sette eletti dal Parlamento. In caso diverso si applicano le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma.».

ART.30

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART. 39.

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati a norma dell'articolo 23, comma 9, secondo periodo. In caso di cessazione di quest'ultimo, si procede alla sostituzione a norma del primo periodo. Esaurita la possibilità di subentro a norma del primo e secondo periodo, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.».

ART.31

(Modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato con decorrenza immediata alle modifiche apportate dalle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART.32

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è aggiunto infine il seguente periodo: “Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha

cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.”.

ART.33

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni di attuazione e coordinamento della disciplina di cui al presente capo eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.

... *Omissis*...